

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Novembre 2020

Approfondimento su: Il modello Eas

*Dom.15**

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Lun.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Lun.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Lun.30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Notiziario Fitel

Imposte dirette

Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2^a rata di acconto delle imposte dovute (Irap/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2020. Per i soggetti ISA l'art. 98 del D.L. 104/2020 ha previsto il differimento al 30.04.2021 del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP, in presenza delle condizioni prescritte (diminuzione fatturato o corrispettivi).

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Il modello Eas

L'invio del modello Eas è un adempimento molto spesso sottovalutato o sconosciuto anche per gli stessi intermediari, ma dalle serie conseguenze in caso di omissione. Come noto, le quote e i contributi associativi nonché i corrispettivi specifici percepiti dagli enti associativi, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili ex art. 148 Tuir. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello enti associativo, anche detto modello EAS.

Il modello EAS deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti e nuovamente presentato quando cambiano i dati già comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31.03 dell'anno successivo a quello della variazione. Se l'ente associativo ha dimenticato di trasmettere il modello entro la scadenza dei 60 giorni, ma non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, può usufruire dell'istituto della "remissione in bonis" versando una sanzione di 250 euro tramite F24 Elide con codice tributo 8114 e potrà applicare le norme agevolative per gli enti sportivi a decorrere dalla data di costituzione dell'associazione.

Le circolari dell'agenzia delle entrate 12/E/2009 e 45/E/2009 chiariscono che anche le associazioni che percepiscono contributi per l'organizzazione di corsi o lezioni o qualsiasi altro ricavo ex art 148, c. 3 del Tuir, benché tale provento sia considerato decommercializzato ai fini Ires ed Iva, saranno comunque tenute alla presentazione del modello EAS.

Qualora l'associazione non invii il modello la circolare 18/E/2018 specifica che "In caso di presentazione del modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, l'associazione o società sportiva dilettantistica non può avvalersi del regime agevolativo in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo modello. In tal caso, tuttavia, l'ente associativo potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione". Stando alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, in caso di dimenticanza e di superamento anche del termine per la remissione in bonis, il modello EAS potrà essere trasmesso in qualsiasi momento, ma la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali decorrerà solo dal

giorno successivo alla trasmissione del modello.